

Reclamo contro provvedimento collegiale – Doppio CU

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 18 novembre 2014 (Pres., est. E. Manfredini)

PROVVEDIMENTO PRONUNCIATO DAL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE – RECLAMO – COMPETENZA DELLA CORTE DI APPELLO – SUSSISTE

L'organo competente a decidere sui reclami avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale in composizione collegiale è la Corte di Appello.

IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - RADDOPPIO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO EX ART. 13, COMMA 1 QUATER, DEL D.P.R. N. 115 DEL 2002 – APPLICABILITÀ IN CASO DI RECLAMO - SUSSISTE

Il versamento supplementare del contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità della impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si applica anche in caso di reclamo (da qualificare come giudizio di impugnazione ai fini della norma citata)

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

OSSERVA

X, con ricorso depositato in data 28 ottobre 2014, ha promosso procedimento di revisione ex art. 710 c.p.c. Nell'ambito di questo procedimento, ha presentato istanza ex art. 342-bis c.c. Il Collegio, con il decreto reclamato, ha dichiarato inammissibile l'istanza. Con reclamo depositato in data 17 novembre 2014, X ha richiesto a questo Tribunale – in composizione diversa rispetto a quella presente al momento della declaratoria di inammissibilità – di riformare la decisione di prime cure. Il reclamo è inammissibile.

Come noto, sussistono diversi orientamenti di giurisprudenza in merito all'organo competente a decidere sui reclami avverso provvedimenti emessi dal Tribunale in composizione collegiale. E' possibile offrire all'interprete la scelta fra due soluzioni, ciascuna delle quali ha trovato conforto sia in dottrina che in giurisprudenza. La prima è quella che vede attribuita la competenza al giudice superiore, in analogia a quanto previsto nella prima parte dell'art. 669-terdecies, secondo comma; l'altra consiste nell'attribuzione della competenza a un giudice diverso ma equi-ordinato, e cioè ad altra sezione dello stesso tribunale o, in mancanza, al tribunale più vicino, giusta come indicato dalla seconda parte della medesima disposizione con riguardo ai provvedimenti cautelari della corte d'appello.

Alla prima soluzione intende aderire questo Tribunale. In primo luogo, si tratta di interpretazione di fatto avallata dalla Corte Costituzionale che ha salutato con favore questo percorso ermeneutico osservando come questa soluzione «tragga fondamento dal principio seguito dal codice di rito relativamente alle impugnazioni in generale, ed anche ai reclami in camera di consiglio (v. art. 739); con l'esito di offrire una maggiore certezza nell'individuazione del giudice in concreto». Si tratta di soluzione preferibile nello specifico caso di specie, in quanto è l'art. 736-bis, ultimo comma, c.p.c. a richiamare il procedimento camerale per quanto non espressamente previsto dalla disciplina settoriale. Ai sensi dell'art. 739 comma I c.p.c., in caso di pronuncia collegiale, il reclamo si propone alla Corte di Appello. Ne consegue che il ricorso è inammissibile. Appare superflua la preventiva instaurazione del contraddittorio, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluyente sull'esito del giudizio (Cassazione Civile, Sez. Unite, 16 luglio 2012, n. 12104; in questi termini già: Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 febbraio 2014, Pres. est. Gloria Servetti) atteso che non potrebbe per tale via neppure in ipotesi giungersi al superamento delle considerazioni in rito (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 2 - 3 aprile 2013; Trib. Milano, sez. I civ., decreto 3 ottobre 2013). Peraltro, il rigetto *de plano*, in ipotesi del genere, è conforme al principio di ragionevole durata del processo che sarebbe vulnerato dove si consentisse alle parti di inutilmente differire la data di chiusura della procedura.

Infine, l'art. 1 comma XVII della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. legge di stabilità) ha introdotto, all'interno dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il nuovo comma I-quater, in cui è previsto che: *“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”*. In queste ipotesi, *“il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”*. L'articolo in esame, riferendosi alle «impugnazioni» si applica anche ai reclami: infatti, ai fini del Contributo Unificato, anche il reclamo è considerato strumento di impugnazione (v. Circ. Min., 31 luglio 2002 n. 5). Ne consegue che nell'odierno giudizio deve darsi atto dei presupposti per il recupero del doppio contributo unificato (Cass. Civ., SS.UU., sentenza 18 febbraio 2014 n. 3774, Pres. Rovelli, rel. Virgilio) trattandosi di “atto dovuto” (Cass. Civ., sez. VI-3, ordinanza 15 aprile 2014 n. 12936, Pres. Finocchiaro, rel. Ambrosio).

PER QUESTI MOTIVI

DICHIARA la inammissibilità del reclamo

NULLA per le spese

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater* dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1.

Si comunicati